

COMUNE DI GAGGIO MONTANO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE DI FRAZIONE

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 84 DEL 28/10/2004

MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 8 DEL 14/02/2012

MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 34 DEL 5/10/2023

ART. 1 DIVISIONE DEL TERRITORIO IN CONSULTE DI FRAZIONE

Allo scopo di promuovere la partecipazione popolare alla gestione amministrativa della Comunità locale, ed in attuazione al disposto dell'Art. 50 dello Statuto, il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti Consulte di frazione numerate e denominate come appresso:

- CONSULTA DI FRAZIONE N. 1: CAPOLUOGO
- CONSULTA DI FRAZIONE N. 2: SILLA
- CONSULTA DI FRAZIONE N. 3: BOMBIANA
- CONSULTA DI FRAZIONE N. 4: PIETRACOLORA
- CONSULTA DI FRAZIONE N. 5: SANTA MARIA VILLIANA
- CONSULTA DI FRAZIONE N. 6: ROCCA PITIGLIANA
- CONSULTA DI FRAZIONE N. 7: MARANO
- CONSULTA DI FRAZIONE N. 8: AFFRICO

La delimitazione territoriale è quella individuata nella planimetria allegata al presente regolamento e rispecchia gli ambiti territoriali delle frazioni del Comune.

I confini ed il numero delle Consulte possono essere modificati solo con deliberazione del Consiglio Comunale, previo parere e proposta delle Consulte interessate.

ART. 2 COMPOSIZIONE DELLE CONSULTE DI FRAZIONE

Le Consulte del Capoluogo e Silla si compongono di 9 (nove) membri, le Consulte di Marano, Pietracolora, Bombiana, Rocca Pitigliana e Santa Maria Villiana di 7 (sette) membri e quella di Affrico di 4 (quattro) membri.

ART. 3 SEDI DELLE CONSULTE

Le Consulte di frazione hanno normalmente sede nei locali comunali presenti in ogni frazione o, se la frazione ne è priva, in locali individuati dai consigli stessi, con l'eventuale sostegno dell'Amministrazione Comunale.

ART. 4 SPESE DI FUNZIONAMENTO

Tutte le spese per il funzionamento delle Consulte fanno carico al Bilancio Comunale.

Per la loro previsione le Consulte dovranno far pervenire al Sindaco, entro il 30 (trenta) settembre dell'anno precedente le relative proposte di stanziamento nel Bilancio comunale.

Senza la previa deliberazione esecutiva dell'organo comunale competente nessuna spesa può essere ordinata.

Per le minute spese disporrà, su richiesta del Presidente della Consulta, il Sindaco, a mezzo dell'Economo comunale secondo le norme del relativo regolamento.

I consiglieri di frazione, Presidente, Vice Presidente e Segretario inclusi, non hanno diritto a percepire alcun compenso o indennità, né rimborso, per lo svolgimento del loro mandato.

ART. 5 NOMINA DELLE CONSULTE DI FRAZIONE

Tutte le Consulte di frazione sono elette dal Consiglio Comunale, su designazione dei gruppi consiliari, in proporzione ai voti ottenuti in ciascuna frazione dalle singole liste nelle ultime elezioni comunali.

La deliberazione di nomina dovrà essere adottata nella prima riunione utile successiva a quella di attribuzione dei seggi alle singole liste di cui al successivo art. 6 trascorso il termine di 15 (quindici) giorni utili per la presentazione dell'elenco dei designati.

Alla elezione della Consulta si provvede, con votazione a schede segrete, nelle quali preventivamente, siano stati riportati tutti i nominativi designati divisi per lista di appartenenza, rispettivamente per frazione.

Ogni Consigliere ha diritto di votare per tanti nominativi quanti sono i membri da eleggere.

Vengono proclamati eletti, nell'ambito delle designazioni di ciascuna lista, coloro che avranno riportato il maggior numero di voti, e a parità di voti, il più anziano di età.

Se non tutti i consiglieri attribuiti ad una o più liste vengono eletti con la prima votazione si procede con la stessa modalità di cui ai precedenti commi, ad una seconda votazione e così di seguito.

ART. 6 ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DEI MEMBRI DELLA CONSULTA ALLE SINGOLE LISTE

L'attribuzione dei membri della Consulta alle singole liste, ai sensi del precedente art. 5, dovrà essere fatta dal Consiglio Comunale nella prima adunanza, dopo la elezione della Giunta Municipale, ed in mancanza, l'affare dovrà essere iscritto all'ordine del giorno della seduta consiliare successiva.

Per ciascun ambito territoriale il numero dei membri spettante a ciascuna lista presentata nelle ultime elezioni del Consiglio Comunale viene determinata su indicazione dei singoli gruppi consiliari, in proporzione ai voti ottenuti in ciascuna circoscrizione dalle singole liste nelle ultime elezioni comunali.

Pur rispettando sostanzialmente le modalità di cui al precedente comma il Consiglio Comunale avrà cura che siano rappresentate anche forze politiche non presenti in Consiglio Comunale nonché rappresentanti delle associazioni e organizzazioni più rappresentative a livello locale.

I singoli gruppi politici possono, a loro giudizio insindacabile proporre al Consiglio Comunale la sostituzione in qualsiasi momento di membri della Consulta proposti dal gruppo medesimo.

ART. 7 ELEGGIBILITA' A MEMBRO DELLA CONSULTA

Sono eleggibili alla carica di membro della Consulta di qualsiasi frazione tutti gli iscritti nelle liste elettorali del Comune, nonché gli iscritti nelle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale delle ultime elezioni amministrative comunali non risultati eletti. Nessuno può essere nominato in più di una Consulta territoriale.

ART. 8 INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

Le norme relative all'ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri sono estese, in quanto applicabili, ai membri delle consulte territoriali.

La carica di membro della Consulta è in ogni caso incompatibile con la carica di Consigliere comunale.

ART. 9 DECADENZA E DIMISSIONI

Il Consiglio Comunale, su richiesta votata a maggioranza dalla Consulta territoriale, può dichiarare decaduto il membro che, per 3 (tre) volte consecutive e senza giustificato motivo, non intervenga alle riunioni della consulta di cui fa parte.

La decadenza può essere pronunciata solo dopo che sia decorso il termine di 10 (dieci) giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

La Giunta Comunale provvede alla sostituzione entro 30 (trenta) giorni dalla designazione del nuovo componente da parte della lista di appartenenza del componente dimissionario o decaduto.

ART. 10 SESSIONI

La Consulta territoriale si riunisce in sessione ordinaria almeno 4 (quattro) volte all'anno.

Può riunirsi in seduta straordinaria per determinazione del Presidente, oppure su richiesta dei due terzi dei consiglieri comunali, o del Sindaco, con l'indicazione degli argomenti da trattare che dovranno poi essere inclusi nell'Ordine del Giorno compilato dal Presidente.

Inoltre la Consulta deve essere convocata anche su istanza di almeno un decimo dei cittadini della circoscrizione, iscritti nelle liste elettorali, i quali presentino richiesta scritta e motivata con l'indicazione dell'argomento da porre all'Ordine del giorno.

ART. 11 CONVOCAZIONE

La convocazione della Consulta è fatta dal Presidente mediante avvisi scritti con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Gli avvisi debbono essere recapitati al domicilio dei membri della Consulta almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima.

Copia dell'avviso deve essere trasmessa al Sindaco e a tutti i consiglieri comunali residenti nella circoscrizione.

Per le convocazioni disposte su richiesta dei cittadini ai sensi del precedente art. 10, l'avviso deve essere recapitato anche ai primi cinque firmatari della richiesta entro i termini previsti dal secondo comma.

La convocazione, se è fatta a seguito di richiesta del Sindaco o dei cittadini, dovrà avere luogo entro 10 (dieci) giorni.

Tutti i membri della Consulta potranno richiedere di iscrivere argomenti all'ordine del giorno della prima riunione.

ART. 12 SEDUTE E VERBALE

Di tutte le sedute viene data notizia nella zona con ogni mezzo di informazione.

Le sedute sono pubbliche e di esse, viene redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Hanno diritto di intervenire nella discussione:

- IL SINDACO – GLI ASSESSORI COMUNALI – I CONSIGLIERI COMUNALI- I PRIMI CINQUE FIRMATARI della richiesta di convocazione, limitatamente agli argomenti indicati nella richiesta.

Per la validità delle sedute è necessaria almeno la presenza della metà più uno dei componenti.

La riunione è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal membro più anziano di età.

Per quanto non disposto in ordine al procedimento e alla validità delle sedute, si osservano, in quanto applicabili, le norme della Legge Comunale e Provinciale vevolevi per il Consiglio Comunale.

Di tutte le delibere adottate dalle Consulte territoriali dovrà essere trasmessa copia al Sindaco entro 20 (venti) giorni dalla loro adozione.

Le funzioni di segretario sono espletate dal membro più giovane o da componenti appositamente incaricati.

ART. 13 COMPITI DELLE CONSULTE TERRITORIALI

La Consulta territoriale è l'organo che promuove la più ampia partecipazione democratica dei cittadini alla vita politico-amministrativa e che esercita le funzioni di controllo e stimolo dell'Amministrazione Comunale.

Le consulte possono:

- 1) Esprimere pareri e proposte in ordine al funzionamento degli uffici decentrati e alla gestione dei beni, dei servizi e delle istituzioni comunali sanitarie, assistenziali, culturali, scolastiche, sportive, e ricreative di ogni altro ordine, esistenti nella frazione.
- 2) Formulare proposte per la soluzione dei problemi amministrativi interessanti la frazione.
- 3) Esprimere pareri, su propria iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione Comunale, sulle materie di competenza del Consiglio Comunale.
- 4) Esprimere pareri sui regolamenti comunali.
- 5) Gestire le attrezzature sportive, quando nella frazione manchino apposite società sportive o ricreative e previa convenzione con il Comune.
- 6) Organizzare manifestazioni e sagre quando nella frazione manchi la Pro Loco.

I pareri espressi non vincolano l'Amministrazione Comunale.

Il parere è obbligatorio sulle seguenti materie:

- 1- Sullo schema del Bilancio preventivo approvato dalla Giunta Municipale e sui piani economici pluriennali di investimento.
- 2- Sul piano regolatore generale, sui piani particolareggiati e di zona, sulle convenzioni urbanistiche e in particolare sulle opere di urbanizzazione e localizzazione di edifici destinati a servizi sociali riguardanti la frazione.
- 3- Sui progetti riguardanti costruzioni nella frazione, di nuovi edifici privati aventi volumetria superiore a 1.000 metri cubi.
- 4- Sui progetti di opere pubbliche di rilevante importanza nella frazione.

L'organo comunale può prescindere dal parere, dandone atto nel deliberato, ove la Consulta non si sia pronunciata entro il termine di cui al successivo art. 18.

ART. 14 PUBBLICHE ASSEMBLEE

Le Consulte territoriali in presenza di problemi di particolare importanza per la frazione, hanno la facoltà di indire con apposite deliberazioni, pubbliche assemblee, generali o particolari dei cittadini della frazione; le Consulte devono inoltre promuovere almeno una volta all'anno l'assemblea generale della popolazione per riferire sulla sua attività, per ottenere pareri sulle proposte e recepire le aspirazioni degli abitanti.

Alla suddetta assemblea dovranno essere invitati tutti i consiglieri comunali della frazione.

ART. 15 PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA DISCUSSIONE

Le Consulte territoriali hanno facoltà di concedere ai cittadini di intervenire nella discussione limitandone il tempo compatibilmente con le esigenze del caso.

L'eventuale partecipazione dei cittadini nella discussione dovrà risultare dal verbale.

ART. 16 PETIZIONI

Quando una Consulta territoriale riceve petizioni da parte dei cittadini, deve darne immediata comunicazione al Sindaco, esprimendo il proprio parere entro 60 (sessanta) giorni con apposita deliberazione ed inviare quindi copia degli atti al Comune per l'ulteriore seguito della pratica.

ART. 17 PUBBLICITA' DELLE DELIBERAZIONI

Delle deliberazioni della Consulta deve essere data pubblicità mediante affissione degli atti nei locali pubblici della frazione.

ART. 18 MODALITA' E TERMINI PER L'EMISSIONE DI PARERI OBBLIGATORI

Sulle materie di cui al precedente articolo 13 per le quali è richiesto il parere obbligatorio delle Consulte, il Sindaco deve trasmettere per iscritto ai presidenti della Consulta tramite e-mail o per posta ordinaria.

Le determinazioni della Consulta, concernenti la formulazione dei pareri richiesti dal Comune devono essere fornite mediante apposito atto deliberativo entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Scaduto tale termine l'organo comunale che dovrà emanare la decisione può prescindere dal parere dandone atto nella deliberazione o nel provvedimento.

Qualora tuttavia il parere pervenga oltre il termine sopra previsto e l'organo del Comune non ha ancora adottato decisioni esso deve dare atto della sua audizione nella deliberazione o nel provvedimento che andrà ad assumere.

ART. 19 AUDIZIONE MEMBRI DELLE CONSULTE

La consulta di frazione può promuovere autonomamente sul proprio territorio forme di consultazione e coinvolgimento della popolazione, dei cittadini singoli e associati, relativamente alle questioni ritenute di rilevante interesse per la propria comunità.

Le consulte hanno facoltà:

- a) Di riferire oralmente al Sindaco o all'Assessore proposto sui precisi argomenti di pubblico interesse della frazione.
- b) Formulare alla Giunta Municipale o al Consiglio Comunale sotto forma di deliberazione proposte e richieste.

ART. 20 FACOLTA' DEI PRESIDENTI DEI COMPONENTI DELLE CONSULTE

Le consulte territoriali hanno facoltà di chiedere al Sindaco l'intervento alle loro riunioni di funzionari comunali per avere dei chiarimenti in ordine alle pratiche in esame; possono altresì richiedere al Comune tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti loro assegnati, in tal caso il Sindaco dovrà fornire risposta scritta entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta.

ART. 21 ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Nella prima seduta che sarà convocata dal Sindaco entro 30 (trenta) giorni dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale di nomina dei membri e presieduta dal membro più anziano di età, la Consulta elegge, a scrutinio segreto nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la richiesta maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, il maggior numero di voti e in caso di parità quello più anziano di età.

Il Presidente assumerà l'incarico immediatamente senza che siano necessarie ulteriori formalità.

Le funzioni di Presidente della Consulta sono gratuite.

ART. 22 DURATA DELLA CARICA

Il Presidente resta in carica fino a quando resta in carica la Consulta che lo ha eletto, salvo i casi di dimissione o revoca.

ART. 23 FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente:

- 1) Rappresenta la Consulta, la convoca e la presiede;
- 2) Indica la data ed il luogo delle riunioni e redige l'ordine del giorno, tenendo conto delle proposte e richieste all'uopo ricevute;

- 3) Cura i rapporti con l'Amministrazione Comunale vigilando che i pareri delle deliberazioni siano tempestivamente trasmessi all'amministrazione comunale stessa.
- 4) Riferisce al Sindaco, sulla base delle indicazioni della Consulta, sull'attività della medesima e sulle necessità della frazione;
- 5) Tutela la prerogativa della Consulta e garantisce l'esercizio effettivo delle sue funzioni.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal consigliere più anziano di età.

ART. 24 CONFERENZE DEI PRESIDENTI DELLE CONSULTE

Il Sindaco o l'Assessore preposto può disporre la convocazione dei Presidenti delle Consulte allo scopo di:

Scambiare informazioni ed esperienze ed impostare iniziative interessanti la generalità delle frazioni;

Esaminare problemi relativi al funzionamento ed ai rapporti di tali organismi con l'Amministrazione Comunale, le altre istituzioni ed i cittadini.

Il Sindaco o l'Assessore preposto può convocare conferenze parziali o totali dei Presidenti delle Consulte quando vi sia la necessità di esaminare problemi ed attività interessanti due o più frazioni, tali riunioni possono essere proposte e richieste anche da singole Consulte frazionali.

Tutte le riunioni saranno presiedute dal Sindaco o da un suo delegato.

ART. 25 RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

I rapporti con l'Amministrazione Comunale e le Consulte territoriali verranno garantiti dal Sindaco o dall'Assessore al decentramento, il quale ne coordinerà e faciliterà l'attività.

Il Comune garantirà l'assistenza necessaria alle Consulte per lo svolgimento delle loro attività a mezzo di un dipendente da consultarsi presso la Sede Municipale.